



GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 29/12/17

DELIBERAZIONE N. 2017/G/00679 (PROPOSTA N. 2017/00753)

Oggetto: Protocollo di intesa su occupazioni di suolo pubblico per il ristoro all'aperto

La seduta ha luogo nell'anno duemiladiciasette il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 09.00 nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA

Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario - Patrizia DE ROSA

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Dario NARDELLA	Sindaco
Stefano GIORGETTI	Assessore
Giovanni BETTARINI	Assessore
Alessia BETTINI	Assessore
Sara FUNARO	Assessore
Federico GIANASSI	Assessore
Cecilia DEL RE	Assessore
Andrea VANNUCCI	Assessore

Risultano altresì assenti i Sigg.:

Cristina GIACHI	Vice Sindaco
Anna Paola CONCIA	Assessore
Lorenzo PERRA	Assessore

LA GIUNTA

PREMESSO che:

- il centro storico di Firenze nel 1982 è stato inserito nella World Heritage List, la lista dei siti riconosciuti Patrimonio Mondiale dall'UNESCO, secondo i criteri individuati dalla Convenzione per la Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Ambientale, firmata a Parigi nel 1972 dai paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura;
- detta Convenzione impone agli Stati partecipanti l'obbligo di garantire l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle generazioni future del proprio patrimonio culturale e naturale situato nel loro territorio;
- per rispondere efficacemente alla Convenzione suddetta, il Centro del Patrimonio Mondiale ha stabilito sin dal 2002 che l'inclusione di nuovi siti nella Lista dovesse essere necessariamente subordinata alla predisposizione di Piani di Gestione, raccomandando tale adempimento anche per i siti che erano stati già inclusi nella Lista, come il centro storico di Firenze;

DATO ATTO che il centro storico di Firenze, in quanto sito UNESCO:

- è quindi soggetto al Piano di Gestione (art. 3 legge 20 febbraio 2006, n. 77 "*Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico ed ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell'UNESCO*", Delibera di Consiglio 2006/C/00106 del 7/3/2006 e successive modifiche ed integrazioni);
- costituisce una centralità simbolica di rilievo mondiale da tutelare attraverso il miglioramento dell'abitabilità e dell'accoglienza e dell'innalzamento della consapevolezza per cittadini, esercenti e visitatori dell'appartenenza di tale territorio alla lista del patrimonio mondiale di unica ed eccezionale bellezza;

VISTO che ai sensi dell'art. 12 c.1, e dell'art 10 c.4 lett.g del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di proprietà del Comune, costituiscono beni culturali oggetto di tutela, ma sono anche i luoghi ove avvengono le occupazioni suolo pubblico allo scopo di fornire ristoro non solo per i propri cittadini, ma anche ai turisti che ogni anno visitano la Città;

CONSTATATO che al fine di riqualificare le *occupazioni temporanee di suolo pubblico per ristoro all'aperto* (da ora in avanti: *dehors*) l'amministrazione comunale e la Soprintendenza hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa in data 27/10/2011 che ha permesso la valorizzazione del centro storico e la semplificazione delle procedure inerenti a tale procedimento amministrativo;

VALUTATA positivamente l'esperienza scaturita dall'applicazione del citato Protocollo d'intesa, nonché successivamente, dell'Atto aggiuntivo-integrativo e di rinnovo al Protocollo ratificato dalle medesime Amministrazioni con Delibera 2015/G/00065 in data 07/03/2015, che prorogava di ulteriori 3 anni la durata del Protocollo in questione;

VISTA, quindi, la prossima imminente scadenza del Protocollo in oggetto, ma anche di tutte le concessioni rilasciate per il ristoro all'aperto su tutto il territorio comunale (14/03/2018), ragion per cui l'amministrazione comunale si trova adesso ad individuare con la competente Soprintendenza le prescrizioni valide per le nuove concessioni che dovessero essere chieste agli esercenti, qualora interessati ad avere ancora una concessione suolo pubblico per il ristoro all'aperto;

CONDIVISA da entrambe le Amministrazioni firmatarie la volontà di rinnovare il Protocollo de quo non solo per l'uso ordinato e decoroso del suolo pubblico per il ristoro all'aperto in aree di massimo pregio del centro storico cittadino, ma anche al fine di una semplificazione del procedimento amministrativo;

CONSTATATO che l'andamento delle concessioni dehors è mutato nel corso di questi 6 anni di applicazione del Protocollo sottoscritto insieme alla locale Soprintendenza, dal momento che è stato oggettivamente di rilevante impatto sia qualitativo che quantitativo nel centro storico come emerge dai dati

della direzione sistemi informativi che vedono un incremento esponenziale di tale fenomeno passando da una superficie occupata nel 2012 pari a 5.395 mq ad una superficie di 13.434 mq nel presente esercizio (dato di fine settembre 2017), ciò creando oggettive situazioni di disarmonia e progressivo depauperamento del contesto ambientale di alto valore paesaggistico sottoposto a tutela del Codice del Paesaggio sopra citato (D.Lgs. 42/2004);

APPURATO, pertanto, che le condizioni di uso del suolo pubblico sono oggi parzialmente mutate rispetto alla prima sottoscrizione del Protocollo nel 2011, e che quindi le parti convengono di dovervi apportare talune modifiche;

CONDIVISA fra quest'Amministrazione Comunale e la Soprintendenza:

- la necessità – per quanto concerne le occupazioni di suolo pubblico per attività di ristoro all'aperto, anche alla luce dell'evidente e costante aggravio della superficie occupata mantenere un limite massimo ai metri quadri di occupazione di suolo pubblico concedibili nel centro storico cittadino e nel resto della città;
- l'opportunità di trovare delle soluzioni sostenibili che diano la possibilità di utilizzare questo spazio (esso stesso bene culturale) in maniera razionale e positiva per le parti coinvolte, garantendo così una corretta fruibilità del medesimo da parte di tutta la collettività, senza ledere il tessuto produttivo posto all'interno del centro storico.

VERIFICATO che ai sensi delle disposizioni UNESCO:

- gli scorci prospettici interni al centro storico e i punti panoramici presenti sui versanti collinari concorrono ad identificare in maniera univoca, la città di Firenze, e la sua pubblica immagine e costituiscono l'elemento identitario tale da permettere la riconoscibilità simbolica di un luogo Patrimonio Mondiale dell'UNESCO;
- le piazze fiorentine, e in particolare quelle dove insistono monumenti importanti come Piazza Duomo e Piazza San Giovanni, sono parte integrante di un sistema legato alla fruizione e alla conservazione di valore per il patrimonio culturale materiale e immateriale della città e che ogni piazza del centro storico fiorentino ha comunque una storicità ed un valore culturale e monumentale diverso l'una dall'altra, ragion per cui per alcune di esse possono essere previste tipologie diverse di occupazione di suolo pubblico per ristoro all'aperto;
- l'impatto delle occupazioni di suolo pubblico in queste piazze e all'interno del centro storico non può essere affrontato soltanto con una visione ridotta a una mera valutazione di superficie impegnata, ma nelle sue conseguenze spaziali di negata fruizione visuale del patrimonio culturale che insiste nella prossimità di queste occupazioni, e che debba concretamente altresì tenersi in considerazione ai fini dell'individuazione della tipologia di dehors ammissibile: il numero di esercizi di somministrazione che insistono in quella determinata via o piazza e che nel corso del tempo con i relativi dehors hanno occupato lo spazio pubblico circostante; dimensioni della piazza e della via; la prossimità o meno dei dehors a beni culturali che qui vi insistono; la presenza maggiore o minore di pressione turistica e di visitatori che frequentano queste piazza o vie;

RILEVATO come la protezione degli assi visuali e dei coni visivi debba avere la priorità e, nelle valutazioni strategiche e decisionali generali, si debba tenere conto anche della pressione turistica e quindi di "spazio" fisicamente occupato da turisti e residenti nei loro spostamenti e come Piazza Duomo, Piazza San Giovanni e Piazza SS. Spirito rappresentino piazze particolarmente esposte a questa pressione.

VALUTATA E CONDIVISA, inoltre - ancora a fini di tutela del patrimonio culturale rappresentato dal centro storico della città, e sempre a fronte del progressivo aumento di queste strutture in città nel corso di questi 6 anni di esecuzione del Protocollo - la volontà di non diminuire, ma solo alleggerire le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto con strutture meno ingombranti, concordando – sempre all'interno di un bilanciamento di interessi fra la tutela del patrimonio culturale e della libera fruizione dello spazio pubblico

cittadino e quello all'iniziativa economica dell'esercente - nel concedere un incentivo per chi si vedrà concessa ai sensi del nuovo Piano un'occupazione di suolo pubblico della tipologia "A", incentivo che le consentirà altresì di indirizzare la richiesta dell'esercente verso la tipologia A laddove questa sia compatibile con le contingenti esigenze di sicurezza e sia prevista dal Protocollo in alternativa ad altra tipologia ammissibile;

RITENUTO QUINDI sulla scorta degli indirizzi normativi vigenti in ambito di decoro urbano che:

- gli assi visuali e i coni visivi debbano essere lasciati il più liberi possibile per permettere a tutti di poter godere appieno della percezione del patrimonio monumentale, in particolare nelle piazze dove lo spazio disponibile è ridotto dalla presenza di monumenti dimensionalmente rilevanti con il Duomo o il Battistero;
- in alcune specifiche aree del centro storico così come individuate nell'atto aggiuntivo integrativo (Allegato A) al Protocollo di Intesa, sia prevista la sola presenza di tavoli e sedie, da rimuovere alla chiusura dei locali, quale bilanciamento accettabile dei vari interessi posti in gioco, così come accettabile la presenza di corpi ombreggianti (ombrelloni) nelle ore di maggiore insolazione, al fine di non creare disagi fisici ai fruitori, ma con l'obbligo della loro rimozione dopo l'orario definito dal regolamento (soluzione adottata in altri comuni italiani, come Piazza delle Erbe a Verona).
- in taluni casi, la scelta della tipologia ammissibile di dehors si è incrociata anche con la valutazione legata ai provvedimenti in vigore in talune piazze o vie della città.
- nelle aree di seguito elencate siano così previste occupazioni solo del tipo più leggero ossia della tipologia A (tavoli e sedie): Piazza Duomo, Piazza San Giovanni, Piazza ss. Annunziata, Piazza Santo Spirito, Piazza della Passera, Piazza dell'Unità italiana, Piazza Mentana, Piazza D'Azeglio, Piazza Santa Maria Soprarno,, Piazza Santa Felicità, Piazza Carlo Goldoni, Piazza Madonna degli Aldobrandini, Canto dei Nelli, via dei Barbadori, via Santo Spirito, Via Martelli;
- sia mantenuta la possibilità di avere occupazione suolo pubblico di fascia più importante tipologie D e D* solo in 5 aree del centro, escludendole per Piazzale Donatello, Via dei Renai e Piazza Ghiberti, Piazza del Giglio (dove non erano presenti) e via dei Renai (dove invece erano presenti in misura ora ritenuta eccessivamente impattante per il numero di strutture presenti, per le dimensioni della via e per le caratteristiche del Quartiere all'interno del quale si inseriscono).

VERIFICATO che l'intendimento delle parti:

- non va comunque ad incidere e così diminuire le superficie di spazio pubblico oggi effettivamente occupata con altre tipologie di manufatti e che le nuove prescrizioni risultano compatibili con gli obiettivi del Protocollo medesimo;
- è quello di confermare le autorizzazioni rilasciate nell'ultimo triennio vigenza del citato Protocollo d'Intesa, a condizione che le occupazioni di suolo pubblico esistenti vengano adeguate alle prescrizioni e/o modificazioni introdotte nell'Allegato 2.2, e che venga dato adempimento ad eventuali ulteriori prescrizioni relative a criticità rilevate dalle Amministrazioni firmatarie. Tale adeguamento dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di rilascio del rinnovo della concessione, pena la decadenza della concessione medesima.
- è anche quello di procedere ad una nuova istruttoria in sede di Commissione per Piazza della Repubblica, limitatamente alle installazioni realizzate come da progetto unitario approvato dalla Commissione suolo pubblico nella seduta del 16 novembre 2011 e non oggetto di variante allo stesso approvata dalla Commissione suolo pubblico nella seduta del 6 novembre 2012.

CONDIVISA, infine, la necessità – ancora a fini di tutela del decoro e del patrimonio culturale rappresentato dal centro storico della città - di garantire il rispetto da parte degli esercenti delle prescrizioni indicate nel

Piano e nell'atto di concessione, e quindi l'individuazione di un'efficace misura deterrente che preveda un sistema sanzionatorio in regime di gradualità, in base al quale dopo la terza sanzione verrà emesso provvedimento di decadenza dalla concessione medesima;

VISTI:

- gli artt. 9 e 32 della Costituzione Italiana;
- la Legge Regionale Toscana 7/02/2005, n. 28 "*Codice del Commercio*" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*";
- l'art. 48, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. 25/11/2016, n. 222 "*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti*";
- lo Statuto Comunale;
- l'articolo 19 della Legge 7/08/1990, n.241;

DATO ATTO che, dalla presente Deliberazione, non deriveranno effetti contabili diretti o indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzioni d'entrata e, pertanto, non è necessario il parere del responsabile del servizio finanziario.

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica del provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERA

Per i motivi in narrativa esposti:

1. di approvare la proposta di proroga della vigenza del Protocollo di Intesa già sottoscritto tra quest'Amministrazione Comunale e la Soprintendenza in data 27/10/2011, successivamente rinnovato e integrato nel 2015 con precedente deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 07/03/2015;
2. di dare atto dell'atto aggiuntivo integrativo (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale si ratifica e proroga per complessivi ulteriori 60 mesi il Protocollo d'Intesa sopra citato comprensivo dell'allegato con le seguenti integrazioni, aggiornamenti modifiche:
 - l'Allegato 2.2 (Allegato B) , parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sostituisce l'Allegato 2.1. ivi comprese le Regole Generali.
3. di dare atto che l'Atto Aggiuntivo e tutti i documenti ad esso allegati sarà sottoscritto dal Sindaco.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

ALLEGATI INTEGRANTI

- ATTO AGGIUNTIVO
- ALLEGATO 2.2

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 28/12/2017	Il Dirigente/Direttore Lucia De Siervo

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO

favorevoli	8:
contrari	0:
astenuti	0:
non votanti	0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PROVVEDIMENTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VICARIO
Patrizia De Rosa

IL PRESIDENTE

Dario Nardella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.